

SENT. N° 887/16

n. 2530 R.G.  
n. 4530 16 cron.  
n. 1135 16 J.M.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

composta dai Signori magistrati:

Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente rel.  
Dott. Giancarlo De Filippis Consigliere  
Dott. Angela Di Girolamo Consigliere

riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 643/2009 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 9.2.2016 e vertente

**TRA**

**UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA,**

in cui è stata fisa per incorporazione ASPRA FINANCE SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in L'Aquila, presso lo studio dell'Avv. \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dall'Avv. \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_ procuratore generale alle liti giusta atto notarile del 26.7.2010 rep. 6740;

**APPELLANTE**

E

elettivamente domiciliato in L'Aquila, presso lo studio dell'Avv. \_\_\_\_\_

rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Campanella del Foro di Roma, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello;

**APPELLATO**

**APPELLATI CONTUMACI**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

L'appellante chiede che, in riforma della sentenza impugnata, si respinga l'opposizione proposta dagli appellati e si confermi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.

L'appellato conclude per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.

**OGGETTO:** appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di L'Aquila del 13.2.2009 n. 73/09

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con la sentenza impugnata è stata accolta l'opposizione proposta da [ ] srl in persona del suo legale rappresentante [ ] da quest'ultimo e da [ ] tali fideiussori avverso il decreto ingiuntivo - conseguentemente revocato - ottenuto da Capitalia spa (cui è nelle more succeduta Aspra Finance spa) ai loro danni per la somma di € 38.295,13, dovuta per scoperto di conto corrente n. 268/59, con condanna dell'opposta, all'esito di CTU contabile e della sua integrazione, al pagamento in favore degli opposenti della somma di € 13.817,73, oltre interessi, nonché alla rifiuzione delle spese legali..

Nel proporre appello, l'Aspra Finance spa cui è succeduta nelle more l'Unicredit Credit Management Bank spa ("UGC") ha censurato la decisione come illogica e contraddittoria con riferimento al rigetto dell'eccezione di prescrizione decennale da essa tempestivamente proposta, decorrendo il relativo termine non dalla chiusura definitiva, bensì da quella periodica, all'epoca trimestrale, del conto.

L'ha poi censurata con riferimento alla censura da parte del giudicante della propria condotta per aver omesso di allegare tutta la documentazione del rapporto, che essa non era tenuta per legge a conservare una volta decorsi dieci anni, vieppiù se - come nel caso di specie- si trattava di estratti conto inviati al correntista, dovendosi così giustificare l'esito dell'ordine di esibizione ad essa rivolto, dovendo semmai la controparte provvedere in tal senso.

L'ha censurata, inoltre, per aver violato la disposizione di cui all'art. 2697 cc in tema di onere della prova, avendo fatto ricadere in suo danno, in quanto attrice in senso sostanziale, le conseguenze della mancata integrale produzione della documentazione in questione, senza considerare che gli opposenti erano anche attori in riconvenzionale e quindi tenuti a provare la fondatezza della domanda di restituzione, senza rimettersi ad una esplorativa consulenza contabile mentre essa aveva osservato il proprio onere probatorio producendo , a fronte della stipula del contratto di apertura di conto corrente avvenuta il 25.7.1988, l'estratto conto analitico e dettagliato dal 31.12.1992 con la riproduzione di quelli trimestralmente inviati agli opposenti ed aveva anche ricalcolato il credito depurato della capitalizzazione trimestrale prendendo atto dell'indirizzo giurisprudenziale seguito in prime cure.

L'ha censurata, ancora, per non aver considerato il saldo passivo di € 13.817,73 che compare in uno dei conteggi del CTU e per non aver considerato l'altra ipotesi di calcolo proposta dal CTU nella integrazione alla prima relazione nella quale l'esperto ha quantificato l'esposizione debitoria della Copyram alla data del 28.12.2001 in £ 27.146.728.

Ha quindi concluso come in epigrafe.

Degli appellati si è costituito il solo [ ] in proprio, ed ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto dell'appello.

N

Deve dunque procedersi alla dichiarazione di contumacia della ... e di [...] regolarmente citati e non comparsi

L'appello è del tutto infondato e deve essere respinto, meritando conferma la sentenza impugnata.

E' innanzitutto generico e comunque infondato il motivo relativo alla prescrizione.

Ora, la decisione impugnata ha fissato il termine decennale di decorrenza alla chiusura del conto.

Deve però ora tenersi conto delle indicazioni di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 24418/2010 (*L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"*).

Secondo la Suprema Corte la prescrizione del diritto a ripetere il pagamento indebito inizia a decorrere dalla data di chiusura del conto solo in relazione ai versamenti che hanno natura ripristinatoria della provvista; per quelli che hanno invece natura solutoria –in quanto destinati a sanare lo scoperto d'un conto corrente mai “affidato”, oppure a rientrare da uno scoperto eccedente i limiti dell’affidamento- la prescrizione del diritto alla ripetizione inizia a decorrere dalla data di ciascun versamento, posto che esso integra un “pagamento” non dovuto, di cui il cliente può chiedere immediatamente la restituzione.

Di conseguenza, la prescrizione inizierebbe a decorrere dalla data di chiusura del conto se i versamenti hanno avuto la funzione di ripristinare la provvista, e quindi tutte le volte in cui la cliente ha versato somme senza avere superato il limite dell’affidamento; la prescrizione invece decorrerrebbe dalla data del singolo versamento quando (e per la parte in cui) esso sia servito a far rientrare la scopertura entro il limite dell’affidamento.

Ciò perché, com’è ben spiegato nella sentenza “*un versamento eseguito dal cliente su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito non ha ne' lo scopo ne' l'effetto di soddisfare la pretesa della banca medesima di vedersi restituire le somme*

*date a mutuo* (credito che, in quel momento, non sarebbe scaduto né esigibile), bensì quello di riespandere la misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista”.

“Non è, dunque, un pagamento, perché non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d’indebitamento del correntista; e la circostanza che, in quel momento, il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in un’indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi”.

Deve però a questo punto evidenziarsi il chiarimento nella specie risolutivo offerto recentemente dalla Cassazione (Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 2014, n. 4518). Secondo il Giudice di legittimità “i versamenti eseguiti sul conto corrente, durante la vigenza del contratto, hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’acciens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate.”

In buona sostanza, i giudici della Cassazione ritengono che i versamenti abbiano presuntivamente carattere ripristinatorio, in relazione alla funzione tipica del contratto di conto corrente, così che è la Banca, al fine di eccepire l’eventuale prescrizione, a dover dimostrare, producendo i contratti di affidamento, che prelievi e le rimesse siano avvenuti in assenza di disponibilità, essendo onere della banca, in virtù del principio di prossimità della prova, dimostrare la soglia dell’affidamento al fine di considerare pagamenti solutori i versamenti eseguiti dal correntista sul conto corrente passivo.

Tanto non è avvenuto in questa sede sicché l’eccezione genericamente proposta va respinta.

Sono inoltre infondati anche gli altri due motivi di appello, da trattarsi congiuntamente. Il giudicante bene ha fatto a indicare al CTU di iniziare i conteggi partendo, quanto alle poste passive, dal saldo zero – il che spiega quindi la diversità dei conteggi proposti e pure censurati dalla Banca.

Ed invero, era preciso onere dell’Istituto opposto versare agli atti del giudizio l’indispensabile documentazione del conto corrente bancario che, invece, è risultata irrimediabilmente carente, poiché non sono stati prodotti gli estratti conto relativi ai primi quattro anni del rapporto, iniziato nell’88. Soltanto, infatti, la produzione degli estratti conto a partire dall’apertura del rapporto consente l’integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti (*ex multis*, Cass. 10.5.2007 n. 10692). Più di recente la stessa giurisprudenza di legittimità è tornata di nuovo sull’argomento, ribadendo tali principi: “*Superata la fase monitoria in cui è possibile produrre solo gli estratti conto relativi all’ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell’art. 50 TUB, nel*

*successivo giudizio a cognizione piena –ove sia contestata per mancanza dei requisiti di legge la pattuizione degli interessi legali- la banca è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto anche oltre il decennio, perché non si può confondere l'obbligo di conservazione della documentazione contabile con l'onere di fornire la prova in giudizio del proprio credito. La produzione di estratti conto per una frazione temporale unilateralmente individuata dalla banca è radicalmente inidonea ad assolvere l'onere probatorio che sta a suo carico”* (Cass. 2.8.2013 n. 18541, conf. Cass. Sez.VI 1.7.2014 n. 14887).

Pertanto è pacifico il principio secondo cui soltanto la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del rapporto consente l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti; conseguentemente, ove la Banca, gravata del relativo onere probatorio, non abbia prodotto tutti gli estratti conto idonei a giustificare la pretesa creditoria, com'è avvenuto nel caso in esame, occorre calcolare i rapporti di dare e avere tra le parti partendo dal c.d. “saldo zero”. Né la Banca appellante può pretendere di invertire le regole dell'onere della prova ponendolo a carico degli opposenti posto che è essa che ha agito vantando ai loro danni un determinato credito e di questo deve dare esatto conto.

Non può pertanto dolersi se il giudicante, tra le ipotesi di calcolo proposte dal CTU, ha correttamente ritenuto valida quella in cui non si tiene conto del saldo passivo iniziale, per quanto si è detto, apparente quindi evidente anche l'infondatezza dell'ultimo motivo di appello.

L'appello deve essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

#### P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di L'Aquila il 13.2.2009 n. 73/9, così decide nel contraddittorio delle parti:

- 1) respinge l'appello;
- 2) condanna l'appellante a rifondere a ~~lavori, impianti, attrezzature~~ le spese del grado, che liquida in € 5.535,00,00, oltre accessori.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 12.7.2016

Il Presidente estensore  
Dott. Silvia Rita Fabrizio

#### CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

Publicata in data ..... 30/8/2016



IL CANCELLIERE